



TRIBUNALE DI AREZZO

Arezzo, 29 gennaio 2025

Decreto n. 10/2025

Al Presidente della Sezione Penale, al Mag.Rif. settore penale, al Coordinatore dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P., al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, al Presidente della Camera Penale e, per conoscenza, ai magistrati della Sezione Penale, dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P e della Procura della Repubblica e al Direttore dell'Area Penale della Cancelleria

Oggetto: ricognizione accordo intervenuto nel corso della riunione del 22 gennaio 2025.

Il Presidente

premesso che, con provvedimento del 7 gennaio 2025, previa attestazione del mal-funzionamento dell'applicativo ministeriale APP 2.0, è stata autorizzata la formazione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2024 n. 206 e quindi l'utilizzo anche della forma analogica, ai sensi dell'articolo 175 *bis* del codice di procedura penale, laddove non fosse possibile nel caso specifico la formazione telematica tramite l'applicativo ministeriale APP 2.0;

rilevato che, con successivo provvedimento del 10 gennaio 2025, è stata autorizzata fino al 15 febbraio 2025 la redazione e il deposito in forma analogica: 1) delle richieste della Procura in relazione ai procedimenti di cui al libro VI, titoli II, V e V *bis* del codice di procedura penale nonché dei relativi atti trasmessi a supporto; 2) degli atti trasmessi in relazione ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX del codice di procedura penale; 3) degli atti trasmessi in relazione ai procedimenti che si trovano nella fase predibattimentale (articolo 553 del codice di procedura penale);

atteso che il 22 gennaio 2025 si è tenuta una riunione cui hanno partecipato il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera Penale, il Presidente della Sezione Penale, il Coordinatore dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P. e altri magistrati e rappresentanti del foro, al fine di individuare una prassi condivisa che garantisca a tutte le parti del processo penale la conoscenza di tutta la documentazione di formazione analogica o digitale che confluisce nel fascicolo del dibattimento e dell'udienza preliminare, per assicurare il pieno diritto al contraddittorio processuale;

visto che tutti i partecipanti alla riunione hanno convenuto che i fascicoli del dibattimento e dell'udienza preliminare, considerata l'attuale fase di "*transizione*", devono necessariamente essere fascicoli di natura composita, composti in parte da atti e documenti originali nativi analogici e in parte da atti, documenti, richieste e memorie nativi digitali, comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo tra quelli nativi analogici:

a) quelli per i quali, in virtù del malfunzionamento attestato con il citato decreto del Presidente del Tribunale del 10 gennaio 2025, è stata autorizzata la redazione ed il deposito in forma analogica;

b) gli atti e documenti prodotti dalle parti ed acquisiti in udienza dal Tribunale (Ufficio dibattimento e Ufficio G.I.P. / G.U.P.), previa conversione in documento informatico con inserimento nel fascicolo digitale, ai sensi dell'articolo 111 *ter*, comma 3. del codice di procedura penale, mentre tra quelli nativi digitali:

c) i provvedimenti giurisdizionali emessi nel corso del procedimento dai magistrati in servizio presso il Tribunale (Ufficio dibattimento e Ufficio G.I.P. / G.U.P.) e successivamente depositati nel fascicolo informatico del giudice;

d) gli atti, documenti, memorie e richieste depositati dagli avvocati mediante Portale Deposito atti Penali (P.D.P.) o dal Pubblico Ministero mediante l'applicativo APP 2.0 (es. liste testi);

considerato che tutti gli atti nativi digitali inseriti all'interno del fascicolo informatico del Tribunale (Ufficio dibattimento e Ufficio G.I.P. / G.U.P.) non sono reciprocamente visibili per i difensori e per il pubblico ministero;

preso atto che, al fine di garantire la visibilità del contenuto dei fascicoli informatici del dibattimento e dell'udienza preliminare, i presenti convengono sulla necessità di procedere all'integrazione contestuale dei fascicoli informatici e cartacei del dibattimento e dell'udienza preliminare, allineando i contenuti per assicurarne la totale corrispondenza attraverso le seguenti modalità:

1) laddove vengano ricevuti o acquisiti atti o documenti nativi analogici – quali quelli esemplificativi di cui ai precedenti punti a) e b) - questi rimarranno inseriti all'interno del fascicolo del dibattimento e dell'udienza preliminare, rappresentando essi stessi gli originali, con la precisazione che gli atti e i documenti analogici che la parte "*presenta*" direttamente in udienza, chiedendo contestualmente che siano acquisiti al fascicolo informatico, restano sottratti ad un obbligo di previo deposito telematico, in applicazione dell'articolo 111 *ter*, comma 3, del codice di procedura penale, e saranno successivamente convertiti in documenti digitali e inseriti nel fascicolo informatico, a cura dell'ufficio;

2) laddove vengano acquisiti atti o documenti nativi digitali, essi costituiranno gli originali;

tuttavia, per consentire alle parti la consultazione e la immediata visualizzazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico del dibattimento e dell'udienza preliminare, si suggerisce e comunque sarà consentita la produzione di una copia analogica di "*cortesia*" che andrà a integrare il fascicolo dibattimentale

e dell'udienza preliminare cartacei che accompagneranno così in parallelo quelli informatici;

posto che in particolare, nel corso della riunione del 22 gennaio 2025 è stato dai presenti convenuto che:

* laddove i difensori procedano ad un deposito telematico fuori udienza mediante il Portale Deposito atti Penali (P.D.P.), essi avranno cura, il giorno dell'udienza, di consegnare una copia cartacea di "*cortesia*", che verrà inserita all'interno del fascicolo cartaceo, fermo restando che gli atti nativi digitali comunque depositati mediante portale (P.D.P.) non saranno comunque acquisibili e dunque utilizzabili senza la previa instaurazione di un contraddittorio in udienza, con successiva adozione da parte del magistrato procedente di un provvedimento di ammissione, come disposto dall'articolo 495, comma 3, del codice di procedura penale;

* laddove il magistrato emetta un provvedimento nativo digitale con successivo deposito telematico, esso sarà senza ritardo, stampato in modalità analogica ed inserito all'interno del fascicolo cartaceo del dibattimento o dell'udienza preliminare;

* i difensori avranno comunque l'obbligo stabilito dall'articolo 1, comma 9, del decreto 27 dicembre 2024, n. 206 di deposito mediante portale (P.D.P.) in tutti i casi in cui questo deve avere luogo con modalità esclusivamente telematiche, quando vengano ricevuti dal Tribunale atti, richieste, memorie o documenti prodotti mediante e-mail ordinarie o P.E.C. da parte di soggetti terzi non abilitati (es.: U.E.P.E., polizia giudiziaria, case di reclusione), essi saranno comunque stampati e riversati, quali originali analogici, all'interno del fascicolo cartaceo e successivamente convertiti, a cura della cancelleria, in modalità telematica ed inseriti anche all'interno del fascicolo informatico;

letta la richiesta con la quale il Presidente della Sezione Penale e il magistrato Mag.Rif. del settore penale hanno chiesto di dare atto dell'accordo raggiunto nei termini come sopra riassunti, al fine di assicurare un'uniformità operativa all'interno della sezione e per far sì che i difensori e la Procura della Repubblica ne abbiano contezza, ai fine precipuo di assicurare anche in questa fase l'integrità del contraddittorio processuale;

D A' A T T O

che nel corso della riunione del 22 gennaio 2025 tra il Tribunale di Arezzo, la Procura della Repubblica di Arezzo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e il Presidente della Camera Penale di Arezzo è intervenuto un accordo nei termini come sopra riassunti.

Il Presidente
(Valentino Pezzuti)

